



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4778/2017

promossa da:

POSTE ITALIANE SPA (C.F. 97103880585), elettivamente domiciliato in VERONA VIA DELLE POSTE presso l'ufficio legale dell'attrice rappresentata e difesa dall'Avv. CRISTOFORO ANGELO MOSCA come da procura generale alle liti del 29/3/17 notaio Ambrosone;

PARTE ATTRICE

contro

M..... C..... (C.F.) e **M..... G..... C.....**

(C.F.), entrambe elettivamente domiciliate in FIRENZE VIALE S. LAVAGNINI 18 50129 presso lo studio dell'Avv. FRANCESCO GIORDANO che le rappresenta e difende come da procure alle liti allegate per files separati all'atto di citazione depositato per via telematica;

PARTE CONVENUTA

ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. *per relationem* (cfr. Cass. 3636/07; Cass. Sez. Lav. 8053 del 22/5/12 e Cass. 11199 del 4/7/12) ed evidenziato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare 'concisamente' la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.att.c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente



tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - che risultano “...rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (Cass., n. 17145/06);

richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti; richiamata la nota 13/10/16 prot. n. 5093/1.2.1/3 del Presidente della Corte d'Appello di Venezia, che rimanda al provvedimento 14/9/16 del primo Presidente della Corte di Cassazione sulla motivazione sintetica dei provvedimenti civili;

richiamato *per relationem* il contenuto dell'atto di citazione, con il quale Poste Italiane S.p.A., premesso di avere ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo n. 2548/17 emesso dal Tribunale di Verona in data 7/4/17 su istanza di M..... e M..... G.... C....., si è opposta all'ingiunzione monitoria, chiedendo la revoca del ingiuntivo per infondatezza. In particolare, l'opponente ha dedotto che: 1) la signora M..... C....., presentatasi il 20/2/17 presso l'Ufficio Postale di Verona 26 per il rimborso dei buoni postali indicati nel ricorso monitorio, ha rilasciato quietanza liberatoria e rinunciato quindi ad ogni ulteriore pretesa; 2) che l'assunto delle opposte che la



liquidazione dei buoni postali effettuata da Poste Italiane sarebbe inferiore al dovuto non corrisponde al vero; 3) che il D.M. 13/6/86 del Ministero del Tesoro ha modificato i saggi d'interesse di alcuni libretti e buoni postali di risparmio, tra i quali quelli oggetto dell'ingiunzione monitoria; 4) che detta modifica dei tassi trova fondamento nella normativa di cui al D.P.R. n. 156 del 29/3/73, che all'arte 173 prevede che le variazioni del saggio di interesse dei buoni postali fruttiferi hanno effetto per i buoni di nuova serie emessi dalla data di entrata in vigore del decreto e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie; 5) che di conseguenza le modifiche al saggio d'interesse dei buoni postali disposte dal PM 13/6/86 hanno eterointegrato il rapporto originario; 6) che i provvedimenti normativi indicati, ivi compreso il PM 13/6/86, hanno efficacia erga omnes e sono stati resi conoscibili alla collettività tramite pubblicazione sulla G.U., sicché sussiste una presunzione legale di conoscenza dei loro contenuti. Su tali presupposti, l'opponente ha chiesto declaratoria che nulla è dovuto da Poste Italiane S.p.A. e revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, con il favore delle spese di lite;

richiamato *per relationem* il contenuto della comparsa di costituzione e risposta, con la quale le opposte hanno integralmente contestato gli assunti avversari ed osservato in particolare: A) che la quietanza è un atto unilaterale che comporta il riconoscimento dello specifico pagamento di una determinata somma di denaro per un determinato titolo, ma nessun valore transattivo di rinuncia può essere attribuito alla ricevuta quietanza data riguardo la parte di obbligazione non eseguita dal debitore; B) che i rapporti di Poste Italiane S.p.A. con gli utenti sono rapporti contrattuali soggetti al regime di diritto privato; C) che il vincolo contrattuale tra l'emittente il sottoscrittore del titolo si forma sulla base dei dati e delle informazioni che risultano dal testo dei titoli stessi; D) che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga nei confronti del sottoscrittore non possono essere diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore



all'atto della sottoscrizione del titolo; E) che l'art. 173 del D.P.R. 29/3/73 n. 156, nel prevedere che le variazioni del saggio di interesse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie, realizza una fattispecie caratterizzata da un obbligo subordinato alla condizione che fa dipendere l'adempimento dell'obbligo stesso dalla mera volontà del debitore espressa in un posteriore atto amministrativo, sicché essa, nulla per la regola generale ex art. 1355 cod.civ., risulta eccezionalmente legittima ex art. 173 cit. ove il meccanismo di condizionamento sia incluso nell'accordo in base al quale è stato sottoscritto il buono postale; F) che, nel caso di specie, nel D.M. 16/6/84 che costituisce la fonte negoziale dei titoli di cui è causa, non si palesa alcun elemento che condizioni il rendimento futuro ad un eventuale atto unilaterale dell'amministrazione; G) l'omesso inserimento tra le dichiarazioni negoziali della riserva condizionale di riduzione unilaterale del rendimento implica la definitiva consumazione della facoltà potestativa astrattamente attribuita dall'art. 173 cit. e, quindi, l'inefficacia di un successivo atto unilaterale di declassamento. Su tali presupposti, le parti opposte hanno chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;

ritenuta la parziale fondatezza dell'opposizione, che pertanto merita accoglimento per quanto di ragione;

richiamato adesivamente il principio secondo il quale i buoni postali fruttiferi disciplinati dal D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (approvazione del T.U. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) non sono titoli di credito, ma meri *titoli di legittimazione*, sicché deve ritenersi prevalgano, sul loro tenore letterale, le successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell'art. 173 T.U. cit., come modificato dall'art. 1 D.L. 30 settembre 1974 n. 460 (conv. nella L.



25/11/74 n. 588) (Cass. sez. I 16/12/05 n. 27809);

richiamato come condivisibile l'insegnamento di Cass. n. 13979/07, che ha affermato:

1) che i servizi di bancoposta, comprendenti l'emissione dei buoni postali fruttiferi, sono sempre stati del tutto privi di lineamenti autoritativi e ad essi oggettivamente ineriscono connotazioni contrattuali, giacchè, per struttura e funzione, essi sostanzialmente non si discostano dagli analoghi servizi resi sul mercato dalle imprese bancarie (cfr. in tal senso, Corte Cost. n. 463 del 1997);

2) che, pur configurandosi i buoni postali fruttiferi come documenti di legittimazione e non come titoli di credito (il che giustificherebbe la svalutazione del loro tenore letterale, ove difforme da quanto prescritto dal decreto ministeriale in base al quale detti buoni sono stati emessi, e renderebbe indebita la percezione, da parte dei sottoscrittori, di somme corrispondenti alle indicazioni figuranti sui titoli ma non al contenuto del decreto), la corresponsione degli interessi va effettuata secondo quanto indicato per iscritto in detti buoni, nonostante che il relativo regime sia stato previamente mutato da un decreto ministeriale non menzionato nei relativi documenti;

3) se in corso di rapporto non interviene un decreto che ritocca il tasso, è escluso che possa proporsi qualsiasi modificazione della situazione esistente al momento della sottoscrizione da parte del risparmiatore, mentre un eventuale provvedimento ministeriale che dovesse sopravvenire all'emissione del titolo determina una legittima variazione dei diritti spettanti ai sottoscrittori;

dato atto che, nel caso di specie, la modificazione dei tassi di interesse dei buoni postali oggetto di causa è intervenuta con D.M. del Ministro del Tesoro



in data 13/6/86 (cfr. doc. 2 di parte opponente);

ritenuto che, in applicazione dei principi sopra illustrati, detto provvedimento ministeriale 13/6/86, attraverso un processo di integrazione extratestuale del rapporto, abbia legittimamente determinato una variazione dei diritti spettanti alle beneficiarie C.... in base al buono postale n. 194 sede P/O di lire 1 milione sottoscritto il 17/1/86, cioè in epoca precedente al decreto modificativo, sicché rispetto ad esso la pretesa azionata in via monitoria appare infondata, con l'effetto che il decreto ingiuntivo va revocato;

ritenuto, al contrario, che il predetto provvedimento ministeriale 13/6/86 non possa avere legittimamente inciso sul diritto delle beneficiarie ad ottenere i rendimenti indicati nei buoni n. 21 serie P/O di lire 500.000 sottoscritto il 28/6/86 e n. 66 serie Q/P di lire 500.000 sottoscritto il 29/11/86 (entrambi sub doc. 2 monitorio), sicché rispetto a detti buoni la pretesa azionata dalle beneficiarie in via monitoria appare fondata, dovendo escludersi in tal caso che la discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti possa far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni;

osservato, pertanto, che, revocato per quanto sopra il decreto monitorio, Poste Italiane S.p.A. va condannata al pagamento in favore delle opposte dei differenziali tra i rendimenti cartolari dei buoni postali n. 21 serie P/O sottoscritto il 28/6/86 e n. 66 serie Q/P sottoscritto il 29/11/86 e quanto già percepito dalle beneficiarie, come quantificati nella tabella di cui pag. 2 del ricorso monitorio, pari rispettivamente quanto al buono postale n. 21 serie P/O a €2.951,47, e, quanto al buono postale n. 66 serie Q/P a €3.449,47, oltre interessi legali dalla data di scadenza di ciascun buono sino all'effettivo saldo;



osservato che la peculiarità della vicenda *in iure* unitamente alla parziale soccombenza reciproca tra le parti autorizza la compensazione tra le parti delle spese di lite nella misura del 50%, con condanna dell'opponente al pagamento in favore delle opposte del residuo 50%, liquidato come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:

in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condanna Poste Italiane S.p.A. al pagamento in favore delle parti opposte:

- 1) di € 2.951,47 quanto al buono postale n. 21 serie P/O del 28/6/86;
- 2) di € 3.449,47, quanto al buono postale n. 66 serie Q/P del 29/11/86;

oltre interessi legali dalla data di scadenza di ciascuno dei due buoni sino all'effettivo saldo.

Dichiara la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura del 50% e condanna Poste Italiane S.p.A. al pagamento in favore delle parti opposte del residuo 50%, liquidato in € 2.417,50 per compensi e € 59,25 per spese, oltre rimborso forfettario 15%, IVA come per legge e CPA.

Verona, 08/03/2018

Il Giudice

Dr. Eugenia Tommasi di Vignano

